

Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 275 DEL 06.08.2018

Oggetto: Incremento pregio per centri storici del capoluogo e delle frazioni del Comune di L'Aquila. Aggiornamento maggiorazioni determinazione n. 341 del 09.09.2016.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, con cui sono state adottate le misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2 del d.l.83/2012 che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la Ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n.83/2012 che prevede che l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun ufficio Speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del Comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali degli Uffici Speciali;

Preso atto che con Decreto n.22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale, come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Ufficio Speciale per la Ricostruzione

L'Aquila

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dott. Graziano Del Rio, prot. 986 del 18/02/2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'ing. Raniero Fabrizi;

Visto il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Visto il D.P.C.M. 04/02/2013 che introduce la nuova procedura di richiesta e concessione di contributo per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma 06.04.2009;

Visto l'art. 2, comma 3 del decreto 1/2013 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila che prevede le maggiorazioni per gli edifici di particolare interesse paesaggistico, di pregio o con vincolo diretto determinate sulla base delle tabelle parametriche riportate rispettivamente negli allegati 1,2,3 allegati al decreto;

Vista la Determinazione n° 247 del 12/12/2013 che disciplina e regola la Commissione Pareri istituita dal decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134;

PRESO ATTO

- che il Piano Regolatore Generale vigente disciplina gli interventi nei centri storici delle frazioni del Comune di L'Aquila con l'art. 46 delle Norme Tecniche di attuazione, zona residenziale di ristrutturazione delle Frazioni (Zona A ai sensi del D.M. 2/4/1968) che consente la ristrutturazione edilizia con un premio di cubatura una tantum, per gli interventi di risanamento, rammodernamento e adeguamento degli edifici alle esigenze elementari dell'abitazione (il premio non può interessare i piani superiori al III), e mediante la demolizione e ricostruzione;
- che dall'esame delle pratiche di ricostruzione inerenti ai centri storici delle frazioni di L'Aquila presentate fino ad oggi emerge un diffuso e generalizzato ricorso alla "demolizione volontaria".
- che la Commissione Pareri ha evidenziato la necessità di perseguire l'obiettivo indicato nel Piano di Ricostruzione della città di L'Aquila di preservare e tutelare il tessuto urbano dell'edilizia storica dei centri storici delle frazioni come rimarcato nelle note introduttive nelle *"Prescrizioni per gli interventi in centro storico di L'Aquila e frazioni"* che *"evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, caratterizzato da valori storici, estetici, tradizionali, documentali, architettonici e paesaggistici. Sono quindi mirate*

Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

a porre l'attenzione su alcuni aspetti ed alcune tipologie d'intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità dell'area.";

- che a seguito di formale richiesta di questo ufficio, con nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila del 14/03/2016 di cui al prot. U.S.R.A. n. 3844 del 15/03/2016 " ...la Commissione Pareri rivesta natura di organo consultivo dell'Amministrazione attiva, nell'esclusivo contesto delle procedure amministrative relative alla ricostruzione post-sisma..... La compartecipazione di detto organo consultivo non potrà invece mancare nei casi in cui si verta in attività amministrative "dovute" a seguito del sisma. Detta compartecipazione, sempre obbligatoria avrà incidenza vincolante o meno, a seconda dei casi."
- di quanto emerso nella riunione dirigenziale di cui alla Commissione Pareri n° 71 del 07/04/2016 circa la possibilità di supportare la ricostruzione delle frazioni incrementando l'importo dei finanziamenti;
- che il Comitato Tecnico Giuridico istituito con Determinazione n° 133/2015 e successiva determinazione 135/2015 e prorogato con determinazione n° 193/2016 e successiva 199/2016, nelle sedute del 21/04/2016 e 14/07/2016, ha espresso parere favorevole sulla possibilità di supportare la ricostruzione delle frazioni incrementando l'importo del pregio entro il limite del 60% previsto dalle norme;
- che le maggiorazioni di cui all'allegato 2 - "Tabella parametrica per il calcolo delle maggiorazioni per gli edifici dichiarati di pregio" al decreto USRA n. 1/2013 non prevedono la conservazione dell'intero involucro edilizio;
- che con Determinazione del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila n. 341 del 09.09.2016 sono state previste una serie di maggiorazioni al fine di favorire interventi conservativi nell'ambito della ricostruzione privata dei centri storici del capoluogo e delle frazioni;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 05.12.2016, "*Centri storici del Comune dell'Aquila artt. 44 – 46 – 53 – 54 delle Norme Tecniche di attuazione in variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83 nel testo in vigore*", è stato in particolare modificato il comma 4 dell'art. 46 delle NTA con l'intento di limitare gli interventi per gli edifici che "*per epoca di costruzione, dimensioni, sagoma, caratteristiche architettoniche e costruttive siano rappresentativi del contesto urbano di riferimento e delle tradizioni costruttive locali e presentino i caratteri di rilevanza storica, morfologica, tipologica e percettiva del paesaggio urbano, preliminarmente individuati in quelli realizzati prima del 1930*" al restauro conservativo;
- che con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2018, "*Centri storici del Comune di L'Aquila - Artt. 44 – 46 – 53 – 54 delle Norme Tecniche di Attuazione in variante al PRG ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83 nel testo in vigore – Approvazione controdeduzioni. Prescrizioni per gli interventi nei centri storici delle frazioni.*", è stato in particolare nuovamente modificato il comma 4 dell'art. 46 delle NTA con l'intento di limitare gli interventi per gli edifici "*realizzati anteriormente al 1860 e quelli che per caratteristiche costruttive, dimensioni, importanza storica o sociale,*

Ufficio Speciale per la Ricostruzione

L'Aquila

antropologica o che siano elementi di caratterizzazione del paesaggio urbano” individuati dal Comune, al restauro conservativo;

- che il procedimento amministrativo, necessario a rendere pienamente vigenti le modifiche agli artt. 44 – 46 – 53 – 54 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, così come avviato dalla sopra citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2018, risulta tuttora in corso e sono in vigore le misure di salvaguardia corrispondenti alle previsioni della precedente Determinazione del Titolare dell’USRA n. 341 del 09.09.2016;
- che si ritiene comunque opportuno e doveroso procedere ad un adeguamento delle previsioni di cui alla Determinazione del Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila n. 341 del 09.09.2016, al fine di rendere le stesse conformi ai contenuti della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2018, ancorché non ancora esecutiva;

DETERMINA

- di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo;
- di prevedere nella fase transitoria, compresa tra la data di emanazione del presente provvedimento e quella dell’entrata in vigore delle modifiche di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2018, che l’USRA, qualora ne ricorrano le condizioni di applicazione, richieda formalmente al Comune la sussistenza della citata fase transitoria o meno;
- di prevedere, in caso di sussistenza della fase transitoria, l’applicazione delle previsioni di cui alla Determinazione del Titolare dell’USRA n. 341 del 09.09.2016;
- di confermare, al fine di conservare e tutelare il tessuto urbano dell’edilizia storica dei centri storici delle frazioni del Comune di L’Aquila, di riconoscere un incremento alla maggiorazione di pregio come di seguito indicato in tabella B che si va ad aggiungere alle maggiorazioni di cui alla tabella A, entro il limite massimo del 60% previsto dalle norme e solamente per gli edifici per i quali viene proposto un intervento di Restauro e Risanamento Conservativo (per restauro e risanamento conservativo si intende anche la conservazione di quota parte dell’intero aggregato edilizio secondo le percentuali di seguito esplicitate);
- di confermare altresì, tenuto conto che nella tavola dell’ "Analisi dello Stato dei luoghi-Fonte Vittorini — Recupero e riqualificazione dei centri storici", parte integrante del Piano di Ricostruzione, vengono classificati, per epoca costruttiva, tutti gli aggregati edilizi dei centri storici delle frazioni, ed in riferimento a quanto previsto dall’allegato 1 del decreto U.S.R.A. n. 1/2013, di riconoscere un contributo aggiuntivo alla maggiorazione per pregio legato alle voci relative alla "Riconoscibilità della tipologia e morfologia originaria" e alla "Presenza e conservazione di strutture verticali originarie" valutato in funzione dell’epoca di costruzione del fabbricato come di seguito definito in tabella B;

Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

- di stabilire che la presente Determinazione si applica agli edifici “realizzati anteriormente al 1860 e quelli che per caratteristiche costruttive, dimensioni, importanza storica o sociale, antropologica o che siano elementi di caratterizzazione del paesaggio urbano” individuati dal Comune, anche al centro storico di L'Aquila nella fascia compresa tra la zona A di PRG e l'ambito A del PDR (DCD n.3/2010). In particolare, le epoche di riferimento per l'incremento alla maggiorazione di cui alla tabella B, fanno riferimento a quelle utilizzate per gli edifici con l'attestazione di particolare interesse paesaggistico di cui all'Allegato 1 del Decreto Usra n° 1/2013;
- di stabilire che le previsioni della presente determinazione si applicano alle richieste di contributo per le quali il procedimento non è stato ancora avviato ovvero a quelle per le quali il procedimento non si è ancora concluso;
- di riportare come tabella A, la tabella di Pregio, già allegato 2 del Decreto attuativo USRA n. 1 del 2013 e di approvare la tabella B, nella versione modificata come di seguito, come incremento alla maggiorazione;

TABELLA A (Tabella di Pregio_allegato 2 Decreto 1/2013)

	PRESENZA, CONSERVAZIONE E/O RIPRISTINO	CONDIZIONI PER DETERMINARE LA MAGGIORAZIONE	MINIMO	MASSIMO
1	Orizzontamenti a volta, in legno o comunque di particolare complessità costruttiva o rappresentativi delle tipologie costruttive locali	rapporto tra la superficie degli orizzontamenti di pregio e la superficie totale degli orizzontamenti compresa la copertura inferiore al 50% maggiorazione 5%; 250% maggiorazione 9%	5%	9%
2	vani con dimensioni in pianta minore non inferiore a 7	fino a due vani maggiorazione 2%; oltre 2 vani maggiorazione 4%	2%	
3	ambienti comuni quali porticati, androni di ingresso, scalinate, corridoi con dimensioni volumetriche rilevanti o articolazioni spaziali complesse	fino a 2 elementi maggiorazione 2%; oltre 2 elementi maggiorazione 4%	2%	4%
4	oneri per il trattamento dei supporti di stucchi, apparati decorativi, affreschi e dipinti murali	superficie delle pareti interne inferiore a 10mq maggiorazione 2%; superficie superiore a 10mq maggiorazione 4%	2%	4%
5	decori lapidei e altri elementi decorativi	fino a 2 elementi maggiorazione 2%; oltre 2 elementi maggiorazione 4%	2%	4%
6	altezza di interpiano maggiore di 3,20 m	maggiorazione determinata con la relazione..ecc.	0%	35%

TABELLA B (incremento alla maggiorazione)

	PRESENZA, CONSERVAZIONE E/O RIPRISTINO	CONDIZIONI PER DETERMINARE LA MAGGIORAZIONE
B1		<u>Costruiti prima del 1700:</u> - rapporto tra la superficie lorda originaria e la superficie lorda totale <30%, si ha una maggiorazione pari al 4%; - rapporto tra la superficie lorda originaria e la superficie lorda totale tra 30% ed il 70%, si ha una maggiorazione pari al 6%; - rapporto tra la superficie lorda originaria e la superficie lorda totale maggiore del 70%, si ha una maggiorazione pari al 10%;

Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

	Riconoscibilità della tipologia e morfologia originaria	<u>Costruiti tra 1700 e 1860:</u> - rapporto tra la superficie lorda originaria e la superficie lorda totale <30%, si ha una maggiorazione pari al 3,6%; - rapporto tra la superficie lorda originaria e la superficie lorda totale tra 30% ed il 70%, si ha una maggiorazione pari al 5,4%; - rapporto tra la superficie lorda originaria e la superficie lorda totale maggiore del 70%, si ha una maggiorazione pari al 9%;
B2.1	Presenza e conservazione di strutture verticali, tamponature e tramezzi originari in muratura in pietra e/o in mattoni pieni	<u>Costruiti prima del 1700:</u> - rapporto tra il volume delle strutture verticali originarie e il volume totale delle strutture verticali <30%, si ha una maggiorazione pari al 4%; - rapporto tra la superficie lorda originaria e la superficie lorda totale tra 30% ed il 70%, si ha una maggiorazione pari al 8%; - rapporto tra la superficie lorda originaria e la superficie lorda totale maggiore del 70%, si ha una maggiorazione pari al 12%; <u>Costruiti tra 1700 e 1860:</u> - rapporto tra il volume delle strutture verticali originarie e il volume totale delle strutture verticali <30%, si ha una maggiorazione pari al 3,6%; - rapporto tra la superficie lorda originaria e la superficie lorda totale tra 30% ed il 70%, si ha una maggiorazione pari al 7,2%; - rapporto tra la superficie lorda originaria e la superficie lorda totale maggiore del 70%, si ha una maggiorazione pari al 10,8%;

- di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione di L'Aquila.

Il Titolare
dell'Ufficio Speciale
per la ricostruzione della città di L'Aquila


